

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 giugno 2024, si sono incontrati:

- Acquadotto Pugliese S.p.A. rappresentato dal dottor Pietro Scrimieri e dall'avv. Emanuele Fino
e
- le Organizzazioni Sindacali Regionali Puglia USB Lavoro Privato e USPPI assistite dalle rispettive delegazioni.

Premesso che:

- in data 24 giugno 2022 veniva sottoscritto l'accordo quadro sul premio di risultato relativo al triennio 2022/2024, collegandolo a risultati concreti di redditività, produttività, efficienza e qualità, in relazione ai dipendenti AQP ai quali è applicato il CCNL Gas-Acqua ed in tal sede:
 - ✓ veniva fissata tutta la struttura normativa ed economica del premio per il triennio considerato;
 - ✓ ai sensi del comma 184 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e ss.mm., veniva normata l'opzione di conversione del premio;
- in data 22 giugno 2023 veniva sottoscritto l'accordo con il quale le parti fissava i valori obiettivo relativi agli indicatori definiti nell'accordo quadro richiamato, ferma restando la struttura ivi concordata;

In data odierna, le parti si sono incontrate per:

- a) le valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2023, ai fini dell'erogazione del premio;
- b) la definizione dei valori obiettivo e degli elementi necessari in relazione all'anno 2024.

Pertanto, ad esito di ampio confronto, le parti convengono quanto segue.

A) PREMIO DI RISULTATO 2023

Alla luce dell'intervenuta approvazione del progetto di bilancio 2023 di AQP S.p.A., l'Azienda ha illustrato l'andamento economico complessivo AQP, con riferimento ai dati concernenti gli indicatori utili ai fini del Premio di Risultato, rispetto ai valori obiettivo fissati negli accordi indicati.

Ad esito di ampia discussione, per un maggior dettaglio, si riportano tutti i dati relativi ai parametri nella tabella a seguire.

INDICATORE	U.M.	V.O. 2023	Csv 2023	% raggiungimento	PESO	% premio erogato	Premio
MOL AQP	€/000	214,3	257,1	119,97%	30%	115%	34,5%
Investimenti	€/000	520,6	503,4	96,7%	40%	100%	40%
Sintesi OBJ ARERA	%	60	60	100%	30%	100%	30%

Pertanto, ultimata l'illustrazione aziendale, ferme restando le eventuali determinazioni derivanti dalla prossima Assemblea dei Soci, sulla base dei pesi ponderali assegnati a ciascun indicatore nel citato accordo del 24/06/2022, emerge un complessivo raggiungimento degli obiettivi nell'ordine percentuale del 104,5%.

Le parti concordano che l'importo da corrispondere a titolo di premio di partecipazione per l'anno 2024 ai dipendenti AQP S.p.A. cui è applicato il CCNL Gas-Acqua, è complessivamente pari 2.330,35 € lordi al 5° livello (ossia il 4,5% in più del valore convenuto al 100% pari a 2.230 euro lordi, sempre per il 5° livello) da riparametrare secondo la scala prevista dal CCNL Gas-Acqua. Resta confermato, altresì, che all'importo del premio sopra indicato, sarà quindi aggiunta la quota una tantum prevista per il 2023 dal rinnovo contrattuale del 30 settembre 2022 pari a 238 €. al parametro 143,53 da riparametrare secondo la scala di parametrizzazione prevista dal CCNL poc'anzi citato. L'una tantum in questione non è soggetta al sistema di variabilità previsto per il premio, rimanendo invariata nell'importo alla quota contrattualmente fissata. Il tutto, come da tabella che segue:

Livello	Parametro	2023	Quota CCNL 2023	Totale
Q	200,74	3.342,34	332,86	3.675,21
8	181,29	3.018,50	300,61	3.319,11
7	167,50	2.788,89	277,75	3.066,64
6	153,69	2.558,96	254,85	2.813,80
5	139,96	2.330,35	232,08	2.562,43
4	131,42	2.188,16	217,92	2.406,08
3	122,95	2.047,13	203,87	2.251,01
2	111,15	1.850,66	184,31	2.034,97
1	100,00	1.665,01	165,82	1.830,83

Il premio di risultato, negli importi oggi definiti ed in coerenza con la scelta dei lavoratori sull'opzione di conversione, sarà erogato al personale di AQP S.p.A. cui è applicato il CCNL Gas – Acqua con la retribuzione di luglio 2024.

Si precisa che, nel caso di passaggio da un livello ad un altro intercorso nell'arco dell'anno, gli importi di riferimento saranno opportunamente proporzionati in ragione del numero dei mesi di permanenza nel nuovo livello. Inoltre, per assunzioni/cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2023 e per rapporti di lavoro a tempo determinato, l'accesso alle erogazioni sarà riproporzionato ai mesi di servizio prestati.

La Direzione Aziendale fornirà ampia informativa ai dipendenti in relazione all'utilizzo della piattaforma ed ai termini temporali e modalità per l'esercizio dell'opzione di conversione, col ricorso alla quale i lavoratori potranno scegliere tra premio monetario e/o conversione dello stesso in welfare aziendale entro il limite del 100%, fissato dalle parti nell'accordo del 24 giugno 2022 (con esclusione della quota da CCNL).

Quanto all'integrazione aziendale sulle quote del premio effettivamente convertite in welfare di produttività, le parti confermano di fissarla in misura pari al 20% a partire dall'erogazione dell'anno corrente.

E' confermato che, esclusivamente laddove sopravvengano eventuali e diverse determinazioni nell'ambito dell'Assemblea dei Soci, le parti si rincontreranno per aggiornamenti.

Le parti esprimono grande soddisfazione per i risultati conseguiti, che evidenziano l'impegno e la professionalità dei lavoratori AQP.

B) PREMIO DI RISULTATO 2024

Valori obiettivo

Con riferimento all'anno 2024, vengono fissati i valori obiettivo incrementali relativamente agli indicatori:

- 1) **MOL** (peso ponderale 30%) = 206,1 M€;
- 2) **Investimenti** (peso ponderale 40%) = 430,0 M€;
- 3) Indicatore di **SINTESI OBIETTIVI ARERA** (peso ponderale 30%) = 60%

Importo del premio

In coerenza con quanto definito e convenuto nell'accordo quadro del 24/06/2022, le parti confermano che al raggiungimento del 100% dei valori obiettivo fissati, per l'anno 2024, ai dipendenti AQP S.p.A. cui è applicato il CCNL Gas-Acqua sarà corrisposto l'importo di 2.320 €. (correlato al 5° livello). Il valore indicato sarà quindi ripartito in base al livello contrattuale di appartenenza di ciascun lavoratore, secondo la scala di parametrizzazione prevista dal vigente CCNL Gas-Acqua.

Resta confermato che, nel caso di passaggio da un livello ad un altro intercorso nell'arco dell'anno gli importi di riferimento saranno opportunamente proporzionati in ragione del numero dei mesi di

permanenza nel nuovo livello. Allo stesso modo, in caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, l'importo del premio sarà proporzionato ai mesi di effettivo servizio.

Le parti convengono, altresì, che all'importo del premio che sarà definito sulla base del vigente sistema di variabilità, sarà quindi aggiunta la quota una tantum prevista per il 2024 dal rinnovo contrattuale del 30 settembre 2022 pari a 238 €. al parametro 143,53 da riparametrare secondo la scala di parametrizzazione prevista dal CCNL poc'anzi citato. L'una tantum in questione non è soggetta al sistema di variabilità previsto per il premio, rimanendo invariata nell'importo alla quota contrattualmente fissata.

Le parti confermano l'attivazione di sessioni per la verifica congiunta dell'andamento degli indicatori, da effettuarsi nel numero di 2, la prima entro il 30 settembre pv e la seconda entro il 30 novembre pv.

Welfare di Produttività

Le parti confermano, altresì, la strutturazione relativa all'opzione di conversione di cui all'art. 1, c. 184 L. 208/2015 e s.m.i., già convenuta nei citati accordi pregressi, con percentuale di conversione del premio fino al 100%. Resta invariata ogni ulteriore previsione in merito.

Le parti si danno atto che sono confermati tutti gli ulteriori elementi di cui all'accordo quadro per il triennio 2022/2024 (ad es.: variabilità; popolazione interessata; periodo di erogazione, verifiche, opzione di conversione), che qui si intendono integralmente richiamati e conosciuti dalle parti.

Tutto ciò premesso, resta inteso che:

- gli importi da erogare a titolo di premio di risultatosi intendono al lordo delle ritenute fiscali, contributive e di legge ed onnicomprensivi di qualsivoglia incidenza sugli istituti contrattuali e/o legali, diretti e/o indiretti di alcun genere;
- ai sensi dell'art. 1 della L. 297/82, che l'importo del Premio di Risultato è escluso dalla base di computo del TFR;
- il premio di risultato, come concordato, rientra nelle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, di cui all'art. 1, comma 67 della legge 24/12/2007, n. 247;
- il premio di risultato rientra integralmente nelle previsioni di cui al Decreto Interministeriale datato 25/03/2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanza.

Copia del presente accordo verrà depositata entro 30 giorni da parte della Direzione Aziendale presso gli uffici competenti per l'ottenimento dei benefici previsti dalle vigenti norme.

L.C.S.

Per l'Azienda

Per le Organizzazioni Sindacali